



**DELIBERA N. 378/19/CONS**

**PREVISIONE DI MISURE COMPENSATIVE AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 22, COMMA 5, DEL D.L. N. 90 DEL 2014**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 23 luglio 2019;

CONSTATATO che le trattative con le organizzazioni sindacali, su mandato di questo Collegio, non hanno finora conseguito il risultato di risolvere, anche per le annualità antecedenti al 2018, le questioni connesse all'applicazione del tetto retributivo di 140 mila euro al di sopra del quale non si è dato luogo alla corresponsione dell'indennità di funzione nei confronti dei dirigenti;

CONSIDERATO che le suddette questioni potrebbero dare luogo a passività non certe, ma soltanto probabili, alla luce dei contenziosi in essere tra i dirigenti interessati e l'Autorità;

SOTTOLINEATO che l'applicazione dell'indicato tetto retributivo per le annualità antecedenti al 2018 ha avuto lo scopo di garantire il rispetto dei vincoli finanziari di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente la riduzione del trattamento economico accessorio del personale dipendente in misura non inferiore al venti per cento;

RITENUTO necessario prevedere adeguate misure compensative con riferimento alla denegata ipotesi che eventuali soccombenze dell'Autorità nei contenziosi di cui sopra dovessero in futuro mettere in discussione il rispetto dei predetti vincoli finanziari;

RITENUTO altresì che tali misure compensative debbano necessariamente riguardare, affinché le prescrizioni di legge possano dirsi osservate, voci comprese nel trattamento economico accessorio del personale dipendente, su cui peraltro ha già inciso la soppressione, a far data dal 1° aprile 2019, dell'indennità spettante per l'innanzi al personale impiegato presso il Gabinetto del Presidente e gli uffici dei Commissari;

UDITA la relazione del Presidente;



## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. Qualora il rispetto dei vincoli finanziari di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dovesse venire meno a seguito di soccombenze dell'Autorità in giudizi promossi da dirigenti allo scopo di ottenere la soppressione, per le annualità antecedenti al 2018, del tetto retributivo di 140 mila euro al di sopra del quale non si è proceduto nei loro confronti alla corresponsione dell'indennità di funzione, le risorse finanziarie occorrenti per garantire l'osservanza dei predetti vincoli saranno reperite a carico del premio di rendimento corrisposto al personale dipendente nella medesima annualità in cui si verifica la soccombenza in giudizio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi